



# **Modifica delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali**

## **Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva**

---

### **1. Situazione iniziale**

Secondo l'allegato veterinario dell'Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l'UE, la Svizzera è tenuta a garantire che le partite di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi per le quali è prescritto un controllo veterinario di confine siano rilasciate da parte di un posto d'ispezione frontaliere autorizzato e che esistano i documenti di accompagnamento richiesti per determinate specie animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia.

Secondo il diritto vigente il controllo sistematico di tali requisiti spetta all'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Esso sarà ora sostituito da un confronto elettronico di dati, per il quale dovranno essere adattate le basi legali.

Con questo sistema viene attuata la mozione 11.3635 accolta il 24 novembre 2014 «Divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche».

Dal 14 luglio al 4 novembre 2016 il DFI ha indetto una procedura di consultazione facoltativa ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge sulla consultazione.

Complessivamente sono stati espressi 38 pareri: 23 da governi, dipartimenti, direzioni o uffici cantonali e 15 da organizzazioni del settore e degli ambienti interessati. 10 destinatari della procedura di consultazione hanno espressamente rinunciato all'invio di un parere.

Per facilitare la lettura nel presente rapporto si utilizzeranno le abbreviazioni per le organizzazioni e i Cantoni. Alla fine del rapporto si trova un elenco dei soggetti che hanno espresso un parere, corredato di tutti i nomi e delle rispettive abbreviazioni.

### **2. Osservazioni generali**

Tutti i Cantoni e le organizzazioni hanno espresso pareri favorevoli alla documentazione relativa alla procedura di consultazione per quanto riguarda l'accoppiamento di e-dec con TRACES e con il sistema informatico OITE. Gli adeguamenti materiali sono in gran parte accolti e viene visto positivamente il fatto che il confronto dei dati di e-dec con quelli di TRACES e del sistema informatico OITE faciliti l'esecuzione delle disposizioni di importazione e porti a un generale miglioramento dei controlli.

I Cantoni considerano sostanzialmente ridotte le ripercussioni a livello finanziario e di personale. Nonostante l'aumento in futuro del numero dei casi da elaborare, secondo gli uffici competenti l'onere per l'elaborazione dei singoli casi dovrebbe risultare inferiore a quello attuale poiché le notifiche avvengono immediatamente e in modo standardizzato.

Anche il divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche (attuazione della mozione Freysinger 11.3635) viene generalmente accolto con favore dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione.

I Cantoni sono consapevoli che l'esecuzione di tale regolamentazione spetta a loro nel caso in cui nel Paese si individuino tali prodotti, ma secondo le loro stime il numero previsto di casi e quindi il relativo onere di esecuzione sarebbero irrilevanti.

SwissFur, Centre Patronal, USAM e CVAM respingono in toto il divieto di importazione di cui sopra. PSA e TIR sono favorevoli al divieto di importazione ma respingono le deroghe previste per i prodotti nel traffico turistico e provenienti dalla caccia tradizionale.

Economiesuisse e Scienceindustries riscontrano che in queste ordinanze, così come in altre regolamentazioni, si prendono le distanze dalle cosiddette frasi con valore esclusivo nelle dichiarazioni doganali previste in relazione alle misure antidumping dell'UE.

GE critica il fatto che nel modello non sia prevista l'abrogazione delle deroghe all'obbligo di vaccinazione contro la rabbia per i cuccioli in vista dell'importazione.

### **3. Osservazioni sui singoli articoli**

#### **Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi**

##### **Art. 4**

GE considera imprecisa l'espressione «numero di autorizzazione generale» presente all'articolo 24 e desidera che essa venga inclusa nelle definizioni.

##### **Art. 9**

Nessuna osservazione.

##### **Art. 10a**

Centre Patronal, USAM e CVAM ritengono sufficienti le regolamentazioni internazionali e richiedono lo stralcio dell'articolo. Non essendoci in Svizzera pressoché nessuna importazione di prodotti derivati dalle foche la disposizione sarebbe superflua. Qualora la regolamentazione fosse comunque mantenuta, il capoverso 1 andrebbe adattato poiché non lascia spazio alle deroghe di cui al capoverso 2.

SwissFur non comprende le ragioni di un sostanziale divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche dato che essi sono destinati a scomparire. Nell'esercizio della sua funzione lo Stato dovrebbe fissare condizioni quadro per il commercio ma non esercitare, senza necessità, un controllo puntuale su singoli gruppi di prodotti che in Svizzera non concernono nessuno a eccezione degli organismi politici. A causa della sua non proporzionalità, il divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche sarebbe inoltre giuridicamente inammissibile. Nel nostro Paese si dovrebbe preferire un obbligo di dichiarazione, misura meno restrittiva per il commercio.

TIR critica che l'articolo 10a preveda solo un divieto di importazione e non, come previsto nell'atto normativo UE corrispondente, un divieto generale di immissione sul mercato e propone quindi un'estensione del divieto in questo senso.

PSA e TIR propongono lo stralcio della deroga al divieto di importazione per i prodotti provenienti dalla caccia tradizionale di cui al capoverso 2 lettera a e di quella per il consumo privato nel traffico turistico di cui al capoverso 2 lettera b. Nel caso degli Inuit si tratta di un tipo di caccia decisamente problematico e la tradizione non può giustificare il maltrattamento degli animali. Secondo PSA una tale deroga è accettabile solo qualora sia dimostrabile che la

caccia conforme alla protezione degli animali è avvenuta unitamente a un abbattimento rispettoso. Qualora la deroga fosse mantenuta, TIR propone che la Svizzera stessa stabilisca quali servizi sono riconosciuti per il rilascio dei certificati. PSA e TIR sono anche dell'opinione che non vi è un motivo oggettivo che giustifica la deroga in caso di trasporto per il consumo privato. PSA ritiene che l'abbattimento crudele di foche dovrebbe essere vietato non solo per i prodotti derivati dalle foche che vengono esportati, ma anche per quelli venduti ai turisti nel Paese stesso. Qualora la deroga fosse mantenuta, si dovrebbe almeno esprimere la formulazione in modo più rigido. Nello specifico si dovrebbe chiarire che si tratta soltanto dell'introduzione di singoli pezzi nel bagaglio personale e non di ordinazioni all'estero di grandi volumi che sono poi consegnati in Svizzera.

Pogona è favorevole al divieto di importazione dei prodotti derivati dalle foche ma desidera, in linea di principio, che sia possibile importare solo prodotti di anfibi e rettili catturati, allevati, detenuti e abbattuti secondo la legislazione svizzera sulla protezione degli animali. Se non fosse possibile garantirlo per la pelle e la carne di rettile e per le cosce di rana, propone un divieto di importazione per tali prodotti, che sarebbe elaborabile conformemente all'OMC. In caso di importazione di rane vive vi sarebbe inoltre il rischio di introdurre funghi e agenti patogeni.

TI fa notare che l'utilizzo del termine «foche» nella traduzione in italiano non sarebbe esatto, perché riguarda solo le specie della famiglia delle *Phocidae* e non quelle delle *Otariidae* e delle *Odobenidae*.

Il museo Cerny Inuit Collection chiede se il certificato previsto è già esistente e quali sono i servizi riconosciuti. Le informazioni in merito sarebbero infatti troppo poche.

#### **Art. 12**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 15**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 18**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 24a**

GE chiede lo stralcio della frase «L'USAV pubblica su Internet il numero di autorizzazione generale» e propone di sostituirla inserendo una definizione precisa all'articolo 4.

Scienceindustries ed economiesuisse fanno notare che si dovrebbero prendere le distanze dalle cosiddette frasi con valore esclusivo nelle dichiarazioni doganali. Se una partita contiene merci sottoposte a restrizioni all'importazione o all'esportazione, solo queste ultime dovrebbero essere dichiarate di conseguenza ed etichettate con un numero di autorizzazione corrispondente. Andrebbero evitate le dichiarazioni aventi frasi con valore esclusivo come previsto nell'UE riguardo all'attuazione delle misure antidumping.

#### **Art. 28**

Nessuna osservazione.

**Art. 34**

Nessuna osservazione.

**Art. 54**

Nessuna osservazione.

**Art. 59**

Nessuna osservazione.

**Art. 59a**

GE chiede che l'AFD ovvero che l'interfaccia con e-dec verifichi nuovamente la riscossione delle tasse per il controllo veterinario di confine. Secondo GE e TIR inoltre, al momento del transito gli uffici doganali ai posti d'ispezione frontaliere autorizzati devono verificare se è stato effettuato il controllo veterinario di confine non in funzione dei rischi ma sistematicamente. Al transito di partite non notificate tramite il sistema e-dec dovrebbe essere applicato lo stesso standard valido per l'importazione di partite notificate tramite e-dec.

**Art. 62**

TIR critica il fatto che i controlli alle partite fatte transitare direttamente verso Paesi terzi siano effettuati soltanto a campione. In questo caso sarebbe particolarmente importante evitare abusi, in particolare il relazione agli standard svizzeri di protezione degli animali, attraverso controlli rigidi.

**Art. 79a**

GE chiede che analogamente al capoverso 3, anche al capoverso 4 sia specificato chi è responsabile dell'esecuzione nel caso di lettere e pacchi respinti. Centre Patronal e CVAM segnalano alcuni errori di traduzione nella versione francese.

**Art. 82**

AG, BS e ACCS chiedono di stabilire che la notifica venga effettuata sempre all'autorità cantonale competente per l'azienda di destinazione, così da far confluire tutte le informazioni su un'azienda alimentare all'autorità alimentare cantonale competente. AG e BS ritengono che in questo modo i capoversi 1 e 3 sarebbero superflui. Il possibile obbligo di controllo veterinario di confine risulterebbe una condizione d'importazione e di conseguenza dovrebbe essere applicata la notifica secondo l'articolo 83 capoverso 2. A causa dell'abolizione della possibilità di respingimento da parte dell'ufficio doganale e ai sensi del pari trattamento dei casi secondo l'articolo 82 (porti sul Reno o aeroporti privi di un posto d'ispezione frontaliere autorizzato) e dei casi secondo l'articolo 83 (altri uffici doganali senza posti d'ispezione frontaliere autorizzati) si dovrebbero prevedere anche le stesse misure dell'autorità cantonale previste all'articolo 84 capoverso 4. Si dovrebbe dunque stralciare il capoverso 3 e quindi applicare l'articolo 84 capoverso 4, oppure prevedere una regolamentazione analoga all'articolo 82.

GE ha chiesto il numero di casi che spetterebbero al Cantone. Finora l'AFD avrebbe respinto direttamente senza alcun intervento da parte del Cantone.

**Art. 83 (non facente parte del modello)**

Conformemente alla proposta relativa all'articolo 82 AG chiede di riportare esplicitamente al capoverso 2 che la notifica all'autorità cantonale competente per l'azienda di destinazione debba essere effettuata anche quando non ha avuto luogo il necessario controllo veterinario di confine.

**Art. 84 (non facente parte del modello)**

AG chiede di riportare esplicitamente al capoverso 1 che l'autorità cantonale competente per l'azienda di destinazione adotti le misure necessarie anche quando non ha avuto luogo il necessario controllo veterinario di confine.

**Art. 101a**

GE chiede di specificare che TRACES non solo «può» ma «deve» essere collegato con il sistema e-dec per il confronto dei dati relativi alle partite importate.

**Art. 102a**

LU sarebbe favorevole a un'attuazione del sistema informatico OITE quale proprio processo specialistico in ASAN.

**Art. 102b**

Nessuna osservazione.

**Art. 102c**

Nessuna osservazione.

**Art. 102d**

Nessuna osservazione.

**Art. 102e**

Nessuna osservazione.

**Art. 102f**

Nessuna osservazione.

**Art. 102g**

Nessuna osservazione.

**Art. 102h**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 102i**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 108 (non facente parte del modello)**

AG e ACCS chiedono di completare il testo indicando che non è solo il veterinario cantonale responsabile della disposizione di misure a poter notificare all'autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate, ma anche il chimico cantonale.

### **Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia**

#### **Art. 4**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 5a**

Centre Patronal, USAM e CVAM ritengono sufficienti le regolamentazioni internazionali e richiedono lo stralcio dell'articolo. Non essendoci in Svizzera pressoché nessuna importazione di prodotti derivati dalle foche la disposizione sarebbe superflua. Qualora la regolamentazione fosse comunque mantenuta, il capoverso 1 andrebbe adattato poiché non lascia spazio alle deroghe di cui al capoverso 2.

SwissFur non comprende le ragioni di un sostanziale divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche dato che essi sono destinati a scomparire. Nell'esercizio della sua funzione lo Stato dovrebbe fissare condizioni quadro per il commercio ma non esercitare, senza necessità, un controllo puntuale su singoli gruppi di prodotti che in Svizzera non concernono nessuno a eccezione degli organismi politici. A causa della sua non proporzionalità, il divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche sarebbe inoltre giuridicamente inammissibile. Nel nostro Paese si dovrebbe preferire un obbligo di dichiarazione, misura meno restrittiva per il commercio.

TIR critica che l'articolo 5a preveda solo un divieto di importazione e non, come previsto nell'atto normativo UE corrispondente, un divieto generale di immissione sul mercato e propone quindi un'estensione del divieto in questo senso.

PSA e TIR propongono lo stralcio della deroga al divieto di importazione per i prodotti provenienti dalla caccia tradizionale di cui al capoverso 2 lettera a e di quella per il consumo privato nel traffico turistico di cui al capoverso 2 lettera b. Nel caso degli Inuit si tratta di un tipo di caccia decisamente problematico e la tradizione non può giustificare il maltrattamento degli animali. Secondo PSA una tale deroga è accettabile solo qualora sia dimostrabile che la caccia conforme alla protezione degli animali è avvenuta unitamente a un abbattimento rispettoso. Qualora la deroga fosse mantenuta, TIR propone che la Svizzera stessa stabilisca quali servizi sono riconosciuti per il rilascio dei certificati. PSA e TIR sono anche dell'opinione che non vi è un motivo oggettivo che giustifica la deroga in caso di trasporto per il consumo privato. PSA ritiene che l'abbattimento crudele di foche dovrebbe essere vietato non solo per i prodotti derivati dalle foche che vengono esportati, ma anche per quelli venduti ai turisti nel Paese stesso. Qualora la deroga fosse mantenuta, si dovrebbe almeno esprimere la formulazione in modo più rigido. Nello specifico si dovrebbe chiarire che si tratta soltanto

dell'introduzione di singoli pezzi nel bagaglio personale e non di ordinazioni all'estero di grandi volumi che sono poi consegnati in Svizzera.

Pogona è favorevole al divieto di importazione dei prodotti derivati dalle foche ma desidera, in linea di principio, che sia possibile importare solo prodotti di anfibi e rettili catturati, allevati, detenuti e abbattuti secondo la legislazione svizzera sulla protezione degli animali. Se non fosse possibile garantirlo per la pelle e la carne di rettile e per le cosce di rana, propone un divieto di importazione per tali prodotti, che sarebbe elaborabile conformemente all'OMC. In caso di importazione di rane vive vi sarebbe inoltre il rischio di introdurre funghi e agenti patogeni.

TI fa notare che l'utilizzo del termine «foche» nella traduzione in italiano non sarebbe esatto, perché riguarda solo le specie della famiglia delle *Phocidae* e non quelle delle *Otariidae* e delle *Odobenidae*.

Il museo Cerny Inuit Collection chiede se il certificato previsto è già esistente e quali sono i servizi riconosciuti. Le informazioni in merito sarebbero infatti troppo poche.

### **Art. 13**

Scienceindustries ed economiesuisse fanno notare che si dovrebbero prendere le distanze dalle cosiddette frasi con valore esclusivo nelle dichiarazioni doganali. Se una partita contiene merci sottoposte a restrizioni all'importazione o all'esportazione, solo queste ultime dovrebbero essere dichiarate di conseguenza ed etichettate con un numero di autorizzazione corrispondente. Andrebbero evitate le dichiarazioni aventi frasi con valore esclusivo come previsto nell'UE riguardo all'attuazione delle misure antidumping.

### **Art. 34**

FR critica che il significato dell'espressione «in funzione dei rischi» al capoverso 3 non è chiaro. Si dovrebbe definire in quali casi è necessario effettuare controlli e in quali casi no.

### **Art. 36a**

AG, BS e ACCS chiedono di stabilire che la notifica venga effettuata sempre nei confronti dell'autorità cantonale competente per l'azienda di destinazione, così da far confluire tutte le informazioni su un'azienda alimentare all'autorità alimentare cantonale competente. Andrebbe stralciata la regolamentazione secondo cui l'autorità competente del Cantone è determinata in base alla posizione geografica dell'ufficio doganale.

### **Art. 41a**

Nessuna osservazione.

### **Art. 42a**

Nessuna osservazione.

### **Art. 42b**

Nessuna osservazione.

## **Art. 47**

AG e ACCS chiedono di completare il testo indicando che non è solo il veterinario cantonale responsabile della disposizione di misure a poter notificare all'autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate, ma anche il chimico cantonale.

## **4. Elenco dei pareri pervenuti**

### **Governi cantionali**

- Landammann und Standeskommission Appenzell I.Rh. (AI)
- Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft (BL)
- Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt (BS)
- Etat de Fribourg, Conseil d'Etat (FR)
- République et Canton de Genève, Le Conseil d'Etat (GE)
- Governo del Cantone dei Grigioni (GR)
- République et Canton de Neuchâtel, Conseil d'Etat (NE)
- Regierungsrat des Kantons Nidwalden (NW)
- Regierungsrat des Kantons Solothurn (SO)
- Regierung des Kantons St. Gallen (SG)
- Consiglio di Stato del Cantone Ticino (TI)
- Regierungsrat des Kantons Thurgau (TG)
- Staatsrat des Kantons Wallis (VS)
- Regierungsrat des Kantons Zürich (ZH)

### **Dipartimenti/direzioni cantionali**

- Departement Gesundheit und Soziales (AR)
- Departement Finanzen und Gesundheit (GL)
- Gesundheitsdirektion (ZG)
- Gesundheits- und Sozialdepartement (LU)
- Volkswirtschaftsdirektion (BE)
- Département du territoire et de l'environnement (VD)
- Departement des Innern (SH)

### **Uffici cantionali**

- Amt für Verbraucherschutz (AG)
- Gesundheitsamt (OW)



## **Organizzazioni, associazioni e aziende**

- Centre Patronal
- Chambre vaudoise des arts et métiers (CVAM)
- Economiesuisse
- Museo Cerny Inuit Collection
- OceanCare
- pogona.ch GmbH (pogona), sostenuta da: SARA, Sachkunde Reptilien Amphibien Schweiz, Zürcher Tierschutz, partito svizzero per gli animali (PSPA), DGHT-Stadtgruppe Winterthur, Vogelspinnenstammtisch.ch, Terra Inspira, Verein Insektenbörse Kloten, Stefan Steingruber vice presidente di Terrarienfreunde Ostschweiz, dott. med. vet. Robert Hitz, dott. Oliver Fischer, Sven Jeker
- Lega svizzera contro la vivisezione
- Protezione Svizzera degli Animali (PSA)
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
- Scienceindustries
- Stiftung für das Tier im Recht (TIR)
- SwissFur
- Associazione dei Chimici Cantionali Svizzeri (ACCS)
- Federazione Svizzera delle Preparatrici e dei Preparatori in Scienze Naturali (FSPSN)
- Associazione svizzera dei veterinari cantionali (ASVC)

## **Rinuncia esplicita a un parere**

### Cantoni

- Regierungsrat des Kantons Schwyz (SZ)
- Regierungsrat des Kantons Uri (UR)

### Organizzazioni, associazioni e aziende

- Proviande
- Unione svizzera dei contadini
- Schweizerischer Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine
- Associazione dei Comuni Svizzeri
- Unione delle città svizzere
- PS Svizzera
- Swissgenetics
- Travail.Suisse